



## COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 10 novembre 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) Reclamo Sig. CORTIULA Giuseppe** **RESPINTO**  
(avverso la sanzione della squalifica di mesi due a seguito di deferimento del Presidente del C.R. Friuli V.G. – Delibera della Commissione Disciplinare presso il C.R. Friuli V.G. – Com. Uff. n. 9 dell' 1.10.2003)
- 2) “ ALTA MARCA VALDOBBIADENE** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 – 3 conseguito in campo nella gara a fianco indicata  
(avverso decisioni merito gara P.S.N. 1997/ A.M. Valdobbiadene del 20.9.2003– Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque– Com. Uff. n. 83 del 17.10.2003)
- 3) “ A.C. VENEZIA e Sig. DAL CIN FRANCO** **RIUNITI** i reclami nn. 3) e 4) e rispettivamente **PARZIALMENTE ACCOLTO** il reclamo del Venezia e del Sig. Franco Dal Cin:  
(avverso le rispettive sanzioni:  
- dell'ammenda di € 10.000,00 alla società per violazione dell'art.16 bis N.O.I.F. e dell'art. 2 comma 4 C.G.S. - riducendo l'ammenda a €5.000,00  
- dell'inibizione per mesi quattro al Sig. Dal Cin per violazione dell'art. 16 bis N.O.I.F. e dell'art. 1 comma 1 C.G.S. – - riducendo l'inibizione al Sig. Franco Dal Cin a mesi due.  
A seguito di deferimento del Procuratore Federale. Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P.– Com. Uff. n. 100 del 17.10.2003) **RESPINTO** il reclamo dell'U.S. Citta' di Palermo e del Sig. Zamparini Maurizio

**4) Reclamo U.S. CITTA' DI PALERMO e Sig. ZAMPARINI MAURIZIO**

(avverso le rispettive sanzioni:

- dell'ammenda di € 10.000,00 alla società per violazione dell'art.16 bis N.O.I.F. e dell'art. 2 comma 4 C.G.S.
- dell'inibizione per mesi otto al Sig. Zamparini per violazione dell'art. 16 bis N.O.I.F. e dell'art. 1 comma 1 C.G.S. – A seguito di deferimento del Procuratore Federale. Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P.– Com. Uff. n. 100 del 7.10.2003)

**5) “ S.S. CALCIO NAPOLI RESPINTO**

(avverso decisioni merito gara Avellino/Napoli del 20.9.2003– Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P: – Com. Uff. n. 113 del 27.10.2003)

**6) Richiesta di amnistia dell'A.C. PERUGIA e del sig Luciano GAUCCI RESPINTO**

(relativa alle seguenti sanzioni:

- dell'ammenda di € 20.000,00 per violazione degli artt. 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S. al Sig. Luciano Gaucci
- – dell'ammenda di € 20.000,00 per violazione dell' art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva e dell'art.2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta alla società A.C. Perugia Delibera della C.A.F– Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

**Roma 10 novembre 2003**